



Per l'avvocato generale Kokott, il destinatario, il contribuente interessato e altri terzi interessati devono poter ottenere il riesame giurisdizionale di un'ingiunzione di fornire informazioni emessa nel contesto dello scambio transfrontaliero di informazioni tra amministrazioni finanziarie

L'esclusione dell'esperibilità di rimedi giuridici violerebbe il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Fondandosi sulla convenzione fiscale tra il Lussemburgo e la Spagna¹ e sulla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale², nell'ottobre 2016 e nel marzo 2017 l'amministrazione finanziaria spagnola richiedeva all'amministrazione finanziaria lussemburghese informazioni relative ad un'artista residente in Spagna.

L'amministrazione finanziaria lussemburghese non disponeva delle informazioni richieste. Al fine di soddisfare la prima richiesta di informazioni, essa ingiungeva quindi ad una società lussemburghese di fornire copia dei contratti stipulati tra la stessa ed altre società aventi ad oggetto diritti dell'artista e di documenti supplementari, in particolare copie delle relative fatture e dettagli dei conti bancari. Conformemente alla normativa lussemburghese all'epoca vigente³, veniva esclusa l'impugnabilità del provvedimento on sede giurisdizionale. Il diritto lussemburghese prevede altresì che al detentore delle informazioni possa essere inflitta un'ammenda amministrativa fino a un massimo di EUR 250 000 euro, qualora non ottemperi all'ingiunzione entro il termine di un mese.

Al fine di soddisfare la seconda richiesta di informazioni, l'amministrazione finanziaria lussemburghese ingiungeva ad un istituto di credito lussemburghese di fornirle informazioni in merito a conti, saldi di conti e altri attivi patrimoniali della contribuente nonché agli attivi dalla medesima detenuti in altre società controllate dall'istituto stesso. Anche in questo caso, la possibilità di esperire rimedi giurisdizionali restava esclusa.

La società lussemburghese destinataria della prima decisione di ingiunzione (C-245/19), l'istituto di credito lussemburghese destinatario della seconda decisione di ingiunzione, le società ivi indicate nonché l'artista in questione impugnavano tuttavia le decisioni di ingiunzione dinanzi ai giudici lussemburghesi.

La Cour administrative (Corte amministrativa, Lussemburgo), al cui esame tali controversie venivano sottoposte in secondo grado, chiede alla Corte di giustizia se l'ingiunzione di fornire informazioni⁴ costituisca già un'interferenza nei diritti fondamentali del soggetto tenuto a fornire

¹ Convenzione fiscale tra Lussemburgo e Spagna del 3 giugno 1986

² Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1). Tale direttiva è ora applicabile nella versione modificata dalla direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio del 25 maggio 2018 (GU 2018, L 139, pag. 1). Gli Stati membri devono applicare le disposizioni con cui si conformano a tale modifica a decorrere dal 1° luglio 2020.

³ A seguito di una modifica legislativa entrata in vigore il 9 marzo 2019, il *detentore delle informazioni* (s'intende il destinatario) può ora impugnare dinanzi al tribunale amministrativo la decisione di ingiunzione al medesimo destinata.

⁴ Nella causa *Berlioz Investment Fund* del 16 maggio 2017 ([C-682/15](#), v. anche comunicato stampa [n. 53/17](#)), la Corte di giustizia si è già pronunciata al riguardo, dichiarando che il soggetto tenuto a fornire informazioni nel contesto di uno scambio tra amministrazioni finanziarie nazionali in forza della direttiva 2011/16 ha il diritto di ottenere il riesame della legittimità dell'ingiunzione di fornire informazioni indirettamente nello Stato membro interpellato, nell'ambito

informazioni, del contribuente e di altri terzi interessati, avverso la quale devono essere ammissibili rimedi giurisdizionali effettivi ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La Cour administrative chiede altresì in qual misura la formulazione della richiesta debba essere specifica e precisa con riguardo agli interessati, affinché l'amministrazione finanziaria interpellata possa valutare la «prevedibile pertinenza» delle informazioni richieste ai fini del procedimento tributario nell'altro Stato membro. Solo le informazioni «prevedibilmente pertinenti» costituiscono, infatti, oggetto della cooperazione amministrativa ai sensi della direttiva.

Nelle sue odierne conclusioni, l'avvocato generale Juliane Kokott suggerisce alla Corte di rispondere alla prima questione nel senso che la **decisione con la quale un'autorità che abbia ricevuto una richiesta di assistenza ai sensi della direttiva 2011/16 ingiunga ad un soggetto di fornire informazioni relative a un contribuente o a terzi dev'essere impugnabile da parte del soggetto medesimo, del contribuente e dei terzi interessati, dinanzi ai giudici dello Stato membro interpellato.**

Il **destinatario dell'ingiunzione di fornire informazioni** disporrebbe senz'altro del diritto di ottenere il riesame giurisdizionale della legittimità di tale provvedimento ai sensi dell'articolo 47 della Carta, dal momento che esso costituisce un atto che gli arreca pregiudizio. Se e quali (altri) diritti fondamentali del destinatario garantiti dalla Carta possano essere stati violati potrebbe quindi rimanere questione aperta.

Dal momento che l'obbligo del terzo di comunicare i dati personali relativi a un contribuente interferirebbe in ogni caso nel diritto fondamentale di quest'ultimo alla protezione dei dati stessi, anche **il contribuente interessato** potrebbe ottenere il riesame giurisdizionale della legittimità dell'ingiunzione ex articolo 47 della Carta. La possibilità di contestare un eventuale successivo avviso di accertamento tributario non garantirebbe sufficiente tutela del suo diritto fondamentale alla protezione dei dati.

Per quanto riguarda i **terzi interessati** (nella fattispecie diverse società), l'avvocato generale sottolinea che, secondo la giurisprudenza, il diritto fondamentale alla protezione dei dati a carattere personale (articolo 8 della Carta) si riferirebbe, in linea di principio, alle persone fisiche. Le persone giuridiche potrebbero peraltro invocare in ogni caso il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7 della Carta) laddove, come nel caso di specie, vengano richieste informazioni riguardanti conti bancari e cespiti patrimoniali. Anche questi terzi potrebbero quindi ottenere il riesame giurisdizionale dell'ingiunzione di fornire informazioni, ai sensi dell'articolo 47 della Carta.

Di conseguenza, l'esclusione della tutela giurisdizionale per il destinatario di un'ingiunzione di fornire informazioni, per il contribuente interessato e per i terzi interessati, violerebbe l'articolo 47 della Carta.

Per quanto riguarda la seconda questione, l'avvocato generale Kokott suggerisce alla Corte di rispondere che **l'autorità richiedente deve motivare la richiesta di informazioni, affinché l'autorità interpellata possa verificare che le informazioni richieste non siano prive di qualsiasi prevedibile pertinenza ai fini dell'indagine tributaria dell'autorità richiedente. La richiesta deve fornire indicazioni concrete in ordine ai fatti o alle operazioni rilevanti ai fini fiscali, in modo da escludere un'inammissibile richiesta generica di informazioni (fishing expedition).**

Di norma, l'autorità richiedente dovrebbe quindi indicare nella richiesta di informazioni i fatti su cui intende indagare o, quantomeno, i sospetti concreti attinenti a tali fatti e la loro rilevanza ai fini fiscali. Ciò dovrebbe consentire allo Stato interpellato di giustificare, dinanzi ai propri giudici, eventuali ingerenze nei diritti fondamentali del destinatario, del contribuente, o dei terzi interessati,

dell'impugnazione della decisione con cui l'autorità interpellata abbia inflitto una sanzione pecuniaria per diniego di fornire informazioni.

conseguenti all'assistenza amministrativa. I requisiti relativi all'obbligo di motivazione aumenterebbero con l'aumentare dell'ampiezza e della sensibilità delle informazioni.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575